

Decreto Dirigenziale n. 86 del 17/10/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI ARPAISE (BN) ED ALTAVILLA IRPINA (AV). LAVORI PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL VALLONE DELLE PICHE CON METANODOTTO ALLACCIAMENTO INCEA S.P.A. RICHIEDENTE: SNAM RETE GAS S.P.A. AUTORIZZAZIONE IDRAULICA AI SENSI DELL'ART. 93 DEL R.D. N. 523 DEL 25.07.1904.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che, con istanza prot. DI-SOCC/OL/1723 del 30/11/2010 (acquisita al prot. reg. al n. 973266 del 03/12/2010) e successiva integrazione prot. DI-SOCC/OL/544 del 13/04/2011 (prot. reg. n. 311333 del 18/04/2011), la Snam Rete Gas S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, per l'attraversamento in subalveo del Vallone delle Piche con il metanodotto Allacciamento INCEA S.p.A. dn 100 (4") 24 BAR;
- b. che ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 241 del 7.08.1990, il funzionario arch. Giuseppe Di Martino è stato individuato, come agli atti, Responsabile del procedimento amministrativo de quo;
- c. che il progetto presentato prevede la sostituzione di un tratto del metanodotto esistente;
- d. che il nuovo tracciato, lungo m 520,00, attraverserà il Vallone delle Piche (confine provinciale tra Benevento ed Avellino) tra le particelle n. 215 del foglio n. 7 di Arpaise (Bn) e n. 1122 del foglio n. 1 di Altavilla Irpina (Av);
- e. che, in corrispondenza dell'attraversamento, sono previsti lavori per consolidare la sponda sinistra del vallone;
- f. che, in particolare, i lavori consistono in:
 - f.1. scavo a trincea e posa in opera, ad una profondità di m 2,50 rispetto al fondo dell'alveo del vallone, di un tubo in acciaio da Ø 100 mm (4");
- f.2. gabbionata a tre ordini di m 40,00, lungo la sponda sinistra, collegata a quella già esistente; RILEVATO che sui suddetti lavori questo Settore esprime parere esclusivamente ai sensi del R.D. n. 523 del 25.07.1904;

PRESO ATTO:

- a. della relazione istruttoria prot. reg. n. 783311 del 17.10.2011, "Allegato A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. della nota prot. reg. n. 783333 del 17.10.2011 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità;

CONSIDERATO:

- a. che lo studio idrologico-idraulico trasmesso, redatto considerando una piena con Tr = 100, attesta la funzionalità idraulica della sezione di progetto anche in presenza di portate causate da eventi eccezionali:
- che la Relazione Geologico-Tecnica ed i calcoli allegati al progetto certificano che i lavori previsti non recano pregiudizio alla stabilità dell'area e che la gabbionata progettata risulta stabile anche in rapporto ai terreni che costituiscono il suo piano di posa;
- c. che le opere a farsi non trovano impedimento nelle norme dettate dal R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e sono compatibili con il regime idraulico del Vallone delle Piche;

RITENUTO, pertanto, per quanto evidenziato nel considerato, di poter autorizzare l'intervento richiesto; VISTO:

- a. il R.D. n. 523 del 25/07/1904;
- b. la L.R. n. 9/83;
- c. la L. n. 241/1990;
- d. la L.R. n. 11/1991:
- e. il D.Lgs. n. 29/1993;
- f. la D.G.R.C. n. 3466 del 3/6/2000;
- g. la D.G.R.C. n. 5154 del 2/10/2000;
- h. il D.P.R. n. 380/2001;
- i. l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001;
- j. la L.R. n. 7/2002;
- k. la O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003;
- I. la L.R. n. 16/2004;
- m. le LL.RR. n. 4 e n. 5 del 15/03/2011;
- n. la D.G.R.C. n. 157 del 18/04/2011.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'arch. Giuseppe Di Martino e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento, DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- di autorizzare, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e per i soli fini idraulici, la società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito definito Concessionario) ad effettuare i lavori di cui al successivo punto 2 per l'attraversamento del Vallone delle Piche con il metanodotto "Allacciamento Incea S.p.A. DN 100 (4") 24 bar" in corrispondenza delle particelle n. 215 del foglio 7 di Arpaise (Bn) e n. 1122 del foglio 1 di Altavilla Irpina (Av).
- 2. I lavori consistono in:
 - 2.1. scavo a trincea e posa in opera, ad una profondità di m 2,50 dal fondo dell'alveo del vallone, di un tubo in acciaio da Ø 100 mm (4");
 - 2.2. gabbionata a tre ordini di m 40,00 collegata a quella già esistente.
- 3. I lavori di cui sopra saranno eseguiti secondo le dimensioni e le metodologie dettagliatamente riportate e descritte nell' "Allegato A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 4. La presente autorizzazione è concessa a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:
 - 4.1. gli inerti rimossi, a qualsiasi titolo, debbono essere ricollocati nello stesso alveo, non ricorrendo le condizioni di eccezionalità previste dall'art. 2, lettera c) del D.P.R. 14.04.1993;
 - 4.2. nelle fasce di servitù idraulica di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904 è fatto divieto assoluto di messa a dimora di alberi e siepi a distanza minore di m 4,00 dal ciglio naturale della sponda del corso d'acqua o dal piede esterno del suo argine artificiale o, in mancanza di questi elementi, dell'alveo di piena ordinaria così come cartografato catastalmente;
 - 4.3. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto esaminato precisando che eventuale variante al progetto approvato, sotto il profilo idraulico, dovrà essere sottoposta nuovamente all'esame del Settore per l'acquisizione della relativa autorizzazione;
 - 4.4. il Concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere pubbliche, di bonifica, di acque pubbliche ed in particolare del regolamento idraulico e di bonifica, anche se non specificate nel presente Decreto:
 - 4.5. le opere devono essere eseguite, sotto pena di decadenza, entro il termine di mesi 24 (ventiguattro) dalla data del presente atto:
 - 4.6. il Concessionario ha l'obbligo di comunicare per iscritto a questo Settore l'inizio dei lavori con preavviso di almeno 8 giorni e la loro ultimazione entro e non oltre i 15 giorni successivi alla stessa;
 - 4.7. prima dell'inizio dei lavori, e per le opere che lo richiedono, il Concessionario deve effettuare, presso questo Settore, la denuncia dei lavori finalizzata al rilascio dell' "autorizzazione sismica" ovvero del "deposito sismico" ai sensi della L.R. 9/83, DPR 380/2001, L. 1086/1971, L. 64/74 e ss. mm. ed ii.;
 - 4.8. prima dell'inizio dei lavori, il Concessionario deve altresì richiedere a questo Settore la concessione per l'utilizzazione dell'area demaniale occupata dal metanodotto che costituisce l'attraversamento oggetto del presente provvedimento;
 - 4.9. durante l'esecuzione e l'esercizio delle opere il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le cautele per garantire la raccolta, la regimazione e lo smaltimento delle acque, anche in caso di piena, avendo cura di tener sempre sgombre le sezioni di deflusso da materiali di cantiere o di deposito, senza arrecare alcun danno alle sponde, a terreni sottoposti, a manufatti esistenti ed a terzi, per i quali danni, in ogni caso l'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità ed indennizzi di sorta presenti e futuri;
 - 4.10. tutta la responsabilità sulla stabilità delle opere realizzate, anche in presenza di particolari ed eccezionali livelli di piena, rimane ad esclusivo carico del Concessionario;
 - 4.11. le opere sono eseguite e mantenute a cura e spesa del Concessionario, o aventi causa, per cui l'Amministrazione Regionale non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento danni, per qualunque evento che dovesse danneggiare o distruggere le opere, anche in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali, salvo che per detti eventi calamitosi siano emanate specifiche provvidenze di legge;

- 4.12. il Concessionario deve effettuare, a proprie spese, il monitoraggio e la vigilanza delle opere, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, onde assicurare sempre, per il corso d'acqua interessato, il libero deflusso delle acque;
- 4.13. il Concessionario rimane comunque sotto il profilo civile e penale l'unico responsabile di eventuali danni arrecati a terzi, derivanti direttamente o indirettamente dall'esecuzione delle opere, anche in dipendenza delle condizioni idrauliche del corso d'acqua interessato;
- 4.14. l'Amministrazione Regionale si riserva di imporre in qualsiasi momento altre condizioni all'autorizzazione ed anche di revocare la stessa per motivi di pubblico interesse o per esigenze tecnico idrauliche, oppure in caso di inosservanza delle condizioni imposte, obbligando il Concessionario o eventuali successori o aventi causa, a rimuovere a proprie spese le opere realizzate, ad insindacabile giudizio della Amministrazione Regionale, senza che per ciò spetti alcun risarcimento alla ditta concessionaria:
- 4.15. Il rilascio del presente nulla osta non esime il Concessionario dagli obblighi, oneri e vincoli gravanti sul progetto e sulle opere interessate, in riferimento alle normative urbanistiche, paesaggistiche, artistiche, storico-archeologiche e sanitarie nonché da una verifica di conformità agli strumenti di pianificazione dell'Autorità di Bacino competente, ricadendo sullo stesso Concessionario la responsabilità delle autorizzazioni da richiedere ai vari Enti interessati:
- 4.16. l'autorizzazione di cui al presente Decreto Dirigenziale, come di norma, è limitata alle opere ricadenti esclusivamente nell'area di proprietà demaniale e di pertinenza idraulica;
- 4.17. il presente Decreto deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato, della Regione, dell'Amministrazione Provinciale e degli Enti locali.

DISPONE

- 1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - 1.1. in via telematica, per competenza o conoscenza o norma:
 - 1.1.1. alla Segreteria di Giunta;
 - 1.1.2. al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - 1.1.3. al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;
 - 1.2. per competenza o conoscenza o norma:
 - 1.2.1. al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino;
 - 1.2.2. alla Snam Rete Gas S.p.A. via G. Ferraris, 40/E Napoli;
 - 1.2.3. al Comune di Arpaise (Bn);
 - 1.2.4. al Comune di Altavilla Irpina (Av).

Avverso il presente provvedimento, in relazione ai contenuti della legge 241/90 e s.m. ed i., potrà essere prodotto ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio